

CITTÀ DI ALTAMURA  
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI



Regolamento per la disciplina  
del canone patrimoniale di occupazione del suolo  
pubblico e di esposizione pubblicitaria  
e del canone mercatale

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del  
24/03/2021*

*Modificato con Deliberazione Commissariale con i poteri del  
Consiglio Comunale n. 118 del 10/05/2023*

## INDICE

### CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Disposizioni comuni

### CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 – Oggetto del canone

Articolo 3 - Soggetto attivo

Articolo 4 - Funzionario Responsabile

Articolo 5 – Decadenza

Articolo 6 – Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

Articolo 7 - Rimborsi e compensazione

**Articolo 8 - Modalità di gestione**

Articolo 9 - Presupposto del canone

Articolo 10 - Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 11 – Soggetto passivo

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

**Articolo 13 - Modalità di determinazione del canone per tipologia e finalità**

Articolo 14 - Insegne d'esercizio

Articolo 15 – Durata delle diffusioni pubblicitarie

Articolo 16 - Dichiarazione

Articolo 17 - Pagamento del canone

Articolo 18 - Accertamento e sanzioni

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

Articolo 21 – Riduzioni

Articolo 22 – Esenzioni

Articolo 23 - Autorizzazioni

Articolo 24 - Anticipata rimozione

Articolo 25 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 26 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

**Articolo 27 - Impianti pubblicitari di servizio**

**Articolo 28 - Pacchetti pubblicitari**

**Articolo 29 - Criteri per la redazione del Piano Generale degli Impianti**

**Pubblicitari, delle Affissioni e delle Norme Tecniche di Attuazione**

### CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 30 – Mantenimento del servizio

Articolo 31 – Canone sul servizio affissioni

Articolo 32 – Maggiorazioni del canone sul servizio affissioni

Articolo 33 – Riduzioni del canone sul servizio affissioni

Articolo 34 – Esenzioni dal canone sul servizio affissioni

**Articolo 35 - Modalità di esecuzione del servizio**

**Articolo 36 - Affissioni dirette**

**Articolo 37 - Affissioni manifesti funebri**

**Articolo 38 - Spazi privati per le pubbliche affissioni**

**Articolo 39 - Archivi e registri per pubblicità ed affissioni**

CAPO IV – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

- Art. 40 - Oggetto del canone
- Art. 41 - Concessione
- Art. 42 - Presupposto del canone di occupazione
- Art. 43 - Soggetti passivi
- Art. 44 - Soggetto attivo
- Art. 45 - Tipologie di occupazioni
- Art. 46 - Occupazioni abusive
- Art. 47 – Criteri generali per la determinazione del canone
- Art. 48 - Suddivisione del territorio in zone
- Art. 49 - Determinazione della tariffa
- Art. 50 - Modalità di versamento del canone
- Art. 51 - Accertamento e riscossione coattiva
- Art. 52 - Rimborsi
- Art. 53 - Sanzioni

CAPO V – CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

- Art. 54 - Modalità di applicazione del canone
- Art. 55 - Passi carrabili
- Art. 56 - Esenzioni
- Art. 57 - Riduzioni

CAPO VI - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 58 - Concessioni – Principi generali
- Art. 59 - Domanda di occupazione
- Art. 60 - Istruttoria
- Art. 61 - Conclusione del procedimento
- Art. 62 - Rilascio della concessione
- Art. 63 - Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Art. 64 - Obblighi del concessionario
- Art. 65 - Revoca, modifica, sospensione e rinuncia
- Art. 66 - Decadenza della concessione
- Art. 67 - Estinzione
- Art. 68 - Subentro
- Art. 69 – Rinnovo

CAPO VII - MERCATI – CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

- Art. 70 - Oggetto
- Art. 71 - Disposizioni generali
- Art. 72 - Presupposto del canone
- Art. 73 – Soggetto attivo
- Art. 74 - Soggetto passivo
- Art. 75 - Determinazione della tariffa
- Art. 76 - Criteri di determinazione del canone
- Art. 77 - Criteri di commisurazione del canone in ragione della durata delle occupazioni
- Art. 78 - Versamento del canone
- Art. 79 - Subentro, cessazione e rimborsi
- Art. 80 - Norme di rinvio

**CAPO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DEL  
SUOLO PUBBLICO**

**Art. 81 - Norme transitorie e finali per le occupazioni**

**CAPO IX – NORME TRANSITORIE COMUNI ED ENTRATA IN VIGORE DEL  
REGOLAMENTO**

**Articolo 82 – Norme transitorie comuni ed entrata in vigore**

**ALLEGATO A): Classificazione delle strade per le occupazioni**

**ALLEGATO B): Tariffe e coefficienti per le esposizioni pubblicitarie e le affissioni**

**ALLEGATO C): Tariffe ordinarie e coefficienti moltiplicatori per le occupazioni**

## CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

## Articolo 1 - Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Il canone sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni ed il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti la gestione delle annualità precedenti, quali i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali disciplinati per legge o per regolamento. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., istitutiva del canone patrimoniale.
6. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
7. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 15/10/2015.

## CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

## Articolo 2 – Oggetto del canone

1. Oggetto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
2. Oggetto del canone è anche il servizio delle pubbliche affissioni di manifesti, istituzionali, sociali e commerciali.

## Articolo 3 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone per le esposizioni pubblicitarie è il Comune di Altamura.

## Articolo 4 - Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale, con propria delibera, designa un Funzionario Responsabile al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione, all'accertamento ed al rimborso del canone.
2. In caso di affidamento in concessione a terzi della gestione del canone, responsabile della gestione medesima è il concessionario, che designa un Funzionario Responsabile appartenente alla propria struttura organizzativa, in possesso dei requisiti previsti per Legge. Sono fatte salve le competenze degli uffici comunali in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione ed alle attività di programmazione, gestione e vigilanza del territorio.

## Articolo 5 – Decadenza

1. L'omesso o parziale pagamento del canone alle scadenze stabilite ed il mancato pagamento e la definitività dell'avviso con il quale il competente ufficio accerta e contesta la violazione commessa, determina la decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esposizione pubblicitaria deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
3. Sono fatte salve le altre cause di decadenza previste per legge o regolamento.
4. La decadenza dalla concessione o autorizzazione, per qualunque causa, non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

#### Articolo 6 – Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, parametrata come da allegato B al presente Regolamento ed eventualmente e successivamente modificate con delibera di Giunta Comunale, come disciplinato dal presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa, il Comune di Altamura, alla data del 31 dicembre 2020, risulta avere una popolazione di 70.500 residenti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del Comune e della conseguente tariffa standard applicabile.
3. I coefficienti e le conseguenti tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria e di affissione di manifesti, allegati alla presente Regolamento, possono essere modificati con propria deliberazione dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Ai fini della determinazione e della graduazione delle tariffe del canone, rilevano i seguenti elementi:
  - a. affissioni pubbliche ed affissioni dirette;
  - b. superficie del mezzo pubblicitario espressa in metri quadrati, tenuto conto che le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
  - c. modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma luminosa e non luminosa (o opaca);
  - d. durata della diffusione di messaggi pubblicitari;
  - e. graduazione in base alla tipologia della diffusione di messaggi pubblicitari;
  - f. graduazione in relazione al periodo dell'anno, per la diffusione di messaggi pubblicitari giornalieri.
5. Per il primo anno di applicazione del presente canone le tariffe ed i coefficienti da applicare sono specificati nell'allegato B al presente regolamento, denominato "TARIFFE E COEFFICIENTI PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E LE AFFISSIONI".

#### Articolo 7 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune - ovvero il Concessionario - provvede nel termine ordinatorio di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare, se dovute, possono essere compensate, su richiesta dell'interessato, ovvero d'ufficio, con gli importi dovuti a titolo di Canone patrimoniale relativi ad altre annualità, penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, se oggetto di formale accertamento definitivo. La compensazione dev'essere autorizzata dal Comune/Concessionario con provvedimento espresso, notificato al soggetto passivo.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura prevista dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

### Articolo 8 - Modalità di gestione

1. La gestione del canone unico patrimoniale, per le esposizioni pubblicitarie/affissioni, è effettuata mediante concessione ad uno dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Le attività gestionali, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006, oltre alla riscossione ordinaria, si estendono anche alla riscossione cautelare e coattiva del canone stesso, delle indennità e delle sanzioni connesse.
2. Il Concessionario subentra al Comune nell'esercizio delle funzioni ed i poteri ad esso spettanti per legge e per regolamento.
3. Il Comune provvede a vigilare, anche a mezzo di ispezioni, sulla regolare gestione del servizio e sull'adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte.
6. Sono fatti salvi, per le finalità di gestione ed applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie/affissioni, i contratti di concessione in essere alla data di approvazione del presente regolamento che conservano la loro efficacia fino alla scadenza prestabilita.

### Articolo 9 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Il canone si applica a tutte le tipologie di esposizione e di messaggi pubblicitari come individuati dal presente regolamento, dal Codice della Strada e dal vigente PGIP del Comune di Altamura.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

### Articolo 10 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato, come meglio individuati nel PGIP del Comune al tempo vigente.

### Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione, ove prevista, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, ovvero, in mancanza, dal soggetto che utilizza il mezzo per effettuare la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi

similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
10. Le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

#### **Articolo 13 – Modalità di determinazione del canone per tipologia e finalità**

1. Per le diffusioni pubblicitarie e le affissioni, sono deliberati i coefficienti da applicare alle tariffe standard - annuale e giornaliera - di cui alla Legge n. 160/2019, tenuto conto delle finalità e delle diverse tipologie di esposizioni, come riportate nella tabella seguente. Alle tariffe così determinate si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste per legge e per regolamento.

<b>TIPOLOGIE DI MEZZI PUBBLICITARI – CATEGORIA NORMALE E SPECIALE – Annuale e giornaliero</b>
<b>Fattispecie ordinarie</b>
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO =< 1 MQ (compresi i veicoli)
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO >1 e =< 5,5 MQ (compresi i veicoli)
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO > 5,5 e =< 8,5 MQ (compresi i veicoli)
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO > 8,5 MQ (compresi i veicoli)
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO O ILLUMINATO =< 1 MQ



MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO O ILLUMINATO >1 e =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO O ILLUMINATO > 5,5 e =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO O ILLUMINATO > 8,5 MQ
<b>Fattispecie particolari</b>
PANNELLO LUMINOSO (DISPLAY) per conto altrui =< 1 MQ
PANNELLO LUMINOSO (DISPLAY) per conto altrui > 1 MQ
PANNELLO LUMINOSO (DISPLAY) per conto proprio =< 1 MQ
PANNELLO LUMINOSO (DISPLAY) per conto proprio > 1 MQ
PROIEZIONI LUMINOSE su schermi o pareti riflettenti (fissa giornaliera per qualunque superficie)
STRISCIONI che attraversano strade o piazze (al giorno per metro quadrato)
DISTRIBUZIONE VOLANTINI (per giorno e per persona)
AEROMOBILI mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni o lancio di oggetti o manifestini (per giorno o frazione)
PALLONI FRENATI E SIMILI (per giorno o frazione)
PUBBLICITÀ FONICA (per postazione al giorno)
<b>Affissioni</b>
AFFISSIONI PUBBLICHE PER CIASCUN MANIFESTO 70X100 tariffa giornaliera
AFFISSIONI DIRETTE SU SUPPORTO OPACO =< 1 MQ
AFFISSIONI DIRETTE SU SUPPORTO OPACO >1 e =< 5,5 MQ
AFFISSIONI DIRETTE SU SUPPORTO OPACO > 5,5 e =< 8,5 MQ
AFFISSIONI DIRETTE SU SUPPORTO OPACO > 8,5 MQ
AFFISSIONI DIRETTE SU SUPPORTO ILLUMINATO =< 1 MQ
AFFISSIONI DIRETTE SU SUPPORTO ILLUMINATO >1 e =< 5,5 MQ
AFFISSIONI DIRETTE SU SUPPORTO ILLUMINATO > 5,5 e =< 8,5 MQ
AFFISSIONI DIRETTE SU SUPPORTO ILLUMINATO > 8,5 MQ

#### Articolo 14 - Insegne d'esercizio

1. Sono esenti dal canone le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati il canone è dovuto per l'intera superficie. In presenza di più insegne si fa riferimento all'intera superficie.
3. È soggetta alla medesima esenzione, per il periodo di durata dei lavori, l'esposizione di ulteriori insegne di

esercizio con superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, in aggiunta a quelle già presenti, ma non visibili per la presenza del cantiere, sempre nel rispetto delle norme del Codice della Strada e dei regolamenti edilizi. Per beneficiare dell'esenzione l'interessato dovrà presentare, al Comune o al Concessionario, apposita istanza scritta e documentata, dichiarando di aver rispettato per l'installazione le norme al tempo vigenti.

4. Per la definizione e classificazione delle insegne di esercizio si rinvia al vigente PGIP ed alle relative schede tecniche.

#### Articolo 15 – Durata delle diffusioni pubblicitarie

1. Le diffusioni di messaggi pubblicitari, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o con dichiarazione, ove prevista, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

- a) sono temporanee le diffusioni di messaggi pubblicitari inferiori a 90 giorni nell'anno solare;
- b) sono annuali le diffusioni di messaggi pubblicitari superiori a 90 giorni nell'anno solare.

#### Articolo 16 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune, ovvero al Concessionario, apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune/Concessionario o che ne riproduce il contenuto, nella quale devono essere indicate:

- a) la tipologia e le dimensioni dei mezzi pubblicitari, specificando se trattasi di pubblicità opaca, luminosa o illuminata;
- b) l'ubicazione degli stessi con la specificazione delle eventuali strade ricadenti in categoria speciale;
- c) la durata dell'esposizione pubblicitaria;
- d) i dati e le informazioni relative al soggetto che effettuerà l'esposizione pubblicitaria e quelli relativi al soggetto, azienda e/o prodotto reclamizzati;
- e) gli estremi dell'autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari e dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, ove previste;
- f) la comunicazione di avvalersi del pagamento rateale del canone per l'importo superiore a quello fissato dal presente regolamento;
- g) ogni altra informazione utile per l'applicazione del canone.

2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso. Alla dichiarazione devono essere allegate la documentazione a supporto della stessa e la quietanza del versamento del canone in unica soluzione o della prima rata. In quest'ultimo caso, se richiesto dall'ufficio comunale o dal Concessionario per esigenze di contabilità e verifica, sarà onere dell'interessato trasmettere tempestivamente copia delle quietanze di versamento delle rate successive.

3. La dichiarazione deve essere presentata al Comune, ovvero al Concessionario, esclusivamente secondo le modalità, di norma telematiche, da questi definite. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune/Concessionario prima dell'inizio della pubblicità.

4. Il mantenimento, da parte del nuovo titolare della attività pubblicizzata, di una o più insegne preesistenti, comporta in ogni caso l'obbligo di dichiarazione, con diritto al conguaglio fra l'importo dovuto e quello già pagato per l'esposizione delle insegne stesse nel periodo di riferimento.

5. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione ed il Comune/Concessionario procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

6. In assenza di variazioni, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale dichiarazione si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

#### Articolo 17 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato attraverso i canali di pagamento consentiti dalla Legge per le Pubbliche Amministrazioni ed individuati dal Dirigente del Settore Bilancio-Finanza- Programmazione, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e tenuto conto dei sistemi

informativi e di pagamento disponibili sul mercato garantendo, sia in caso di riscossione diretta da parte del Comune che in caso di affidamento in concessione del tributo, l'acquisizione diretta da parte del Comune delle entrate riscosse. È escluso in ogni caso il pagamento diretto in contanti del canone presso gli uffici comunali o gli sportelli del Concessionario.

2. Il versamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
3. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione che tiene luogo dell'autorizzazione secondo le previsioni del vigente PGIP.
4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo (periodi inferiori a 90 giorni nell'anno solare), il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario.
5. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
6. Per la pubblicità permanente, il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 258,23, può essere corrisposto in tre rate trimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il mancato pagamento di una rata può essere sanato entro e non oltre la data di pagamento della rata successiva attraverso l'istituto del ravvedimento operoso. Il mancato pagamento della rata in scadenza il 30 settembre può essere sanato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso sempre attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.
7. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune/Concessionario l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
9. Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, in deroga a diverse disposizioni di legge o di regolamento, non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a due euro.
10. Qualora la deliberazione delle tariffe avvenga in prossimità della scadenza naturale del 31 marzo o successivamente, ed al fine di garantire ai contribuenti un congruo periodo di tempo per effettuare il versamento, con provvedimento del Dirigente del Settore Bilancio-Finanza-Programmazione può essere differito il termine per il pagamento del canone. Nel caso di pagamento rateale, il differimento fino al 30 giugno è riferito alla rata in scadenza nel mese di marzo e il differimento fino al 30 settembre è riferito alle rate in scadenza nei mesi di marzo e giugno. Il differimento di cui al presente comma, a prescindere dalla deliberazione o dalla modifica delle tariffe, può essere disposto anche per esigenze organizzative e gestionali dell'ufficio e nell'interesse dei contribuenti. In caso di modificazioni al presente regolamento che incidano sulla quantificazione del canone, il differimento dei termini è previsto dalla stessa deliberazione di approvazione delle stesse. Qualora le modificazioni intervengano successivamente al 31 marzo, senza che nel contempo venga differito il termine di scadenza dei pagamenti, il contribuente provvederà al versamento della differenza del canone, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione.
11. Il Comune, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, ai sensi del Decreto Legislativo n. 1 del 02/01/2018 e s.m.i. (Codice della Protezione Civile) può, con apposita e motivata Delibera di Giunta Comunale, disporre il differimento dei termini per i versamenti, per un periodo non superiore a 120 giorni.

#### Articolo 18 - Accertamento e sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali. Per le dichiarazioni omesse, tardive o infedeli, in virtù dell' art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2019, si applica la sanzione del 100% del canone.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50

per cento. A tal fine, per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2019, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile e si presume come temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le sanzioni e le indennità di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune/Concessionario concede, su richiesta del debitore, il pagamento rateale delle somme dovute da accertamento esecutivo, secondo le condizioni e le modalità stabilite nel vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
7. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate, alle scadenze fissate nel presente Regolamento o dalla legge, avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive richiamate dal comma 792, dell'articolo 1, della Legge 160/2019 e secondo le modalità gestionali previste nel Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Altamura. Il procedimento di riscossione coattiva, di cui al periodo precedente, è attivato dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

#### Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

#### Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la definizione dei mezzi pubblicitari vari – aeromobili, palloni frenati, distribuzione di manifestini o fonica - si rinvia al PGIP vigente. Le tariffe del canone ed i coefficienti applicabili previste dal presente Regolamento, sono indicati nella tabella B allegata al presente regolamento.

#### Articolo 21 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. L'assenza dello scopo di lucro dovrà rilevarsi dall'atto costitutivo e dallo statuto. I requisiti sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di inizio o di modifica dell'esposizione pubblicitaria. Ai fini della verifica, anche a campione, dell'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, l'ufficio comunale o il Concessionario possono invitare il soggetto passivo a presentare, per acquisirne copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari nel termine massimo di un anno dalla prima;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, culturali e sportive, sindacali e di categoria,

filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici, senza il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

d) Per la pubblicità realizzata dagli Enti del Terzo Settore, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, in virtù dell'art. 82, comma 7, del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i.

I requisiti, nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d), possono essere verificati anche attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili e sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di inizio o di modifica dell'esposizione pubblicitaria. Ai fini della verifica, anche a campione, dell'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, l'ufficio comunale o il Concessionario possono invitare il soggetto passivo a presentare, per acquisirne copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere.

In ogni caso le riduzioni sopra indicate non si applicano nel caso in cui al messaggio pubblicitario siano associati messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

## Articolo 22 – Esenzioni

### 1. Sono esenti dal canone:

- a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- e) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- f) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, culturali e sportive, sindacali e di categoria, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, a condizione che :
  1. la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
  2. la manifestazione sia direttamente organizzata dal Comune di Altamura, ovvero abbia ottenuto formale concessione del patrocinio da parte del Comune di Altamura, mediante atto amministrativo conforme al vigente regolamento comunale in materia;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie

complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) l'esposizione di sole immagini, disegni e/o fotografie oppure oggetti raffiguranti i prodotti venduti e/o l'attività svolta qualora gli stessi non riportino e non siano completati da scritte pubblicitarie, marchi, loghi ecc. e pertanto svolgano una funzione puramente decorativa.

2. Ai fini dell'applicazione delle lettere precedenti, per vetrina s'intende quella porzione interna di locale, protetta sul fronte strada da vetrate, nella quale vengono generalmente esposte le merci in vendita. Conseguentemente, le forme pubblicitarie poste all'esterno delle vetrate, porte e finestre, sono escluse dal regime di esenzione di cui al presente articolo.

#### Articolo 23 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Per le esposizioni pubblicitarie per le quali il PGIP prevede una regolamentazione semplificata, i richiami all'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), al Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA), alle relative dichiarazioni ed al D.Lgs. n. 507/1993, si intendono riferiti al canone di cui al presente capo.

#### Articolo 24 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

#### Articolo 25 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

**Articolo 26 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempre che siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

**Articolo 27 - Impianti pubblicitari di servizio**

1. Allo scopo di garantire una adeguata pianificazione ed una corretta e funzionale collocazione nel territorio comunale degli elementi di arredo urbano, il Comune, valutate le esigenze di pubblica utilità, si riserva di individuare nel tempo la quantità, l'ubicazione, le caratteristiche e le modalità di installazione degli impianti pubblicitari di servizio, come individuati dal Codice della Strada, dal suo Regolamento di esecuzione e dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
2. Gli spazi pubblicitari degli impianti di cui al precedente comma potranno essere concessi in gestione a soggetti privati, previa deliberazione della Giunta Comunale, mediante procedure ad evidenza pubblica.
3. La gestione è disciplinata da un apposito disciplinare, nel quale dovranno essere individuati gli impianti, la durata della gestione stessa, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come, ad esempio, l'entità del deposito cauzionale, le spese, modalità e tempi, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della gestione e simili.
4. Non saranno presi in considerazione progetti ed istanze di autorizzazione ad installare impianti pubblicitari di servizio al di fuori della pianificazione e delle procedure previste dai commi precedenti.

**Articolo 28 - Pacchetti pubblicitari**

1. Al fine di evitare il proliferare di installazioni pubblicitarie isolate, sia pure tecnicamente conformi alla norma, ma non facenti parte di una progettazione organica ed omogenea causando il fenomeno noto come "*aggregati di impianti*", e garantire allo stesso modo l'accesso al mercato al maggiore numero di operatori del settore, il Comune si riserva, in ogni tempo, di individuare gli spazi disponibili su tutto il territorio di competenza dove collocare impianti di pubblicità permanente facenti parte di una progettazione organica e coerente con l'ambito urbano raggruppandoli, in modo omogeneo, in cosiddetti "pacchetti pubblicitari" da assegnare alle imprese interessate, previa delibera di Giunta Comunale e con procedura ad evidenza pubblica. Con appositi disciplinari si definiranno i rapporti giuridici tra l'ente e i soggetti assegnatari.
2. I progetti e le istanze di autorizzazione ad installare impianti pubblicitari di pubblicità permanente, che insistono negli ambiti già individuati dalla Giunta Comunale ai sensi del comma precedente, non saranno presi in considerazione al di fuori della pianificazione e delle procedure dallo stesso previste.

**Articolo 29 - Criteri per la redazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, delle Affissioni e delle Norme Tecniche di Attuazione**

Il Comune di Altamura provvede a dotarsi di un Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Affissioni e di Norme Tecniche di Attuazione. La redazione di tali documenti deve essere effettuata nel rispetto della normativa vigente – in particolar modo delle prescrizioni del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione - e deve uniformarsi ai criteri e ai principi di seguito elencati:

- 1) Prevedere la predisposizione, all'interno del PGIP, di un Piano delle Affissioni che, in modo dettagliato e puntuale, individui il fabbisogno degli impianti di affissione per il Comune di Altamura (per uso istituzionale, commerciale, etc.), la superficie disponibile (da suddividere in base all'uso e nel rispetto delle superfici minime previste dalla norma in rapporto al numero degli abitanti) e la loro collocazione ottimale, anche su spazi privati e con riserva di uso esclusivo, temperando sia le esigenze delle zone centrali sia delle zone periferiche e di sviluppo della città. L'approvazione del Piano delle Affissioni, per la sua natura esecutiva e suscettibile di

variazioni e modifiche periodiche, è di competenza della Giunta Comunale.

- 2) Individuazione della tipologia e della quantità dei mezzi pubblicitari ammessi – con particolare riferimento agli impianti di natura permanente - ed elaborazione di opportune schede tecniche.
- 3) Disciplina delle procedure per la richiesta ed il rilascio/diniego/revoca delle autorizzazioni e dei tempi massimi per l'istruttoria e la conclusione dei procedimenti, tenuto conto della diversa complessità e difficoltà delle singole procedure e della irrinunciabile esigenza di semplificazione che deve informare i moderni rapporti tra l'amministrazione ed i cittadini/utenti/contribuenti.
- 4) Previsione di un eventuale periodo transitorio prima dell'applicazione integrale delle nuove norme al fine di predisporre le opportune azioni per la repressione dell'abusivismo nel settore e per incentivare l'emersione e l'eventuale sanatoria del sommerso. A tal fine potrà essere prevista la realizzazione di un censimento degli impianti esistenti.
- 5) Previsione di divieti per particolari fattispecie al fine di garantire un sufficiente decoro urbano e di evitare fenomeni di vero e proprio inquinamento estetico e visivo con il proliferare di esposizioni pubblicitarie improvvisate, incontrollate e disordinate.
- 6) Previsione e disciplina del fenomeno cosiddetto degli "aggregati di impianti".
- 7) Suddivisione del centro abitato in zone omogenee, prevedendo deroghe al Codice della Strada e prescrizioni più restrittive e/o divieti, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, per l'effettuazione della pubblicità nel centro storico e nelle zone centrali di maggiore densità abitativa. Le caratteristiche essenziali di ciascuna zona omogenea saranno riportate nelle norme tecniche di attuazione e la suddivisione dovrà trovare adeguata rappresentazione cartografica.
- 8) Le norme tecniche per l'installazione su spazi ed aree private di impianti di pubblicità, nel rispetto delle norme al tempo vigenti.
- 9) Eventuale adeguamento del PGIP e delle Affissioni nel caso di allargamento dei centri abitati e di incremento delle zone residenziali, industriali, artigianali, ecc.

### CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### Articolo 30 – Mantenimento del servizio

1. Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 1, comma 836, della Legge n. 160 del 2019, il Comune di Altamura mantiene il servizio delle pubbliche affissioni in concessione, successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale all'affissione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti la comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica.
2. Continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di affissioni contenute nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari - approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 15/10/2015 – ed il Piano delle affissioni pubbliche approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 14/11/2013 e s.m.i.

#### Articolo 31 – Canone sul servizio affissioni

1. Per l'esecuzione delle affissioni, è dovuto in solido dal richiedente e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è prestato, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019, rideterminata come da Allegato B al presente Regolamento.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 10 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.
5. Le modalità di pagamento del canone dovuto per il servizio delle pubbliche affissioni, fermo restando il pagamento contestuale alla richiesta, sono quelle fissate, dal presente regolamento o dalla legge, per il canone dovuto per le esposizioni pubblicitarie.



Articolo 32 – Maggiorazioni del canone sul servizio affissioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti, ciascuno, da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Il canone è maggiorato del 100% per ogni giorno di affissione successivo al decimo. Il canone è, altresì, maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli disponibili.
3. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi (in caso di istituzione del servizio in tali ore o giorni), è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di euro 30,00 per ciascuna commissione.
4. Nell'Ufficio Affissioni del Comune o del Concessionario sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
5. Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono calcolate sulla tariffa base giornaliera vigente e sono tra loro cumulabili.

Articolo 33 – Riduzioni del canone sul servizio affissioni

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
  - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
  - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate;
  - e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - f) gli annunci mortuari, nel caso di affissione a cura del Comune;
  - g) per i manifesti degli Enti del Terzo Settore, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, in virtù dell'art. 82, comma 7, del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i.

Articolo 34 – Esenzioni dal canone sul servizio affissioni

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; le finalità istituzionali dei manifesti devono essere attestate dai responsabili dei servizi interessati contestualmente alla richiesta presentata al competente ufficio o al Concessionario;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni, delle Province e di altri Comuni aventi ad oggetto la diffusione di messaggi di natura esclusivamente istituzionale;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

**Articolo 35 - Modalità di esecuzione del servizio**

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La commissione deve indicare il numero di manifesti che si vogliono affiggere, il loro oggetto e formato, la percentuale da attribuire alla categoria speciale e le informazioni utili ad identificare il richiedente ed il soggetto per conto del quale la commissione stessa è prodotta.
3. La commissione deve essere prodotta utilizzando la modulistica resa disponibile dal Comune o dal

- Concessionario o in forma libera, purché abbia il medesimo contenuto della prima. La presentazione della commissione può essere effettuata con le modalità indicate dagli uffici (di persona, per posta, fax, e-mail, PEC).
4. Al fine di consentire agli uffici un'adeguata pianificazione del lavoro e/o per comunicare agli interessati stessi l'eventuale indisponibilità totale o parziale di spazi o altre problematiche ostative, le commissioni, anche per le affissioni istituzionali, dovranno pervenire con congruo anticipo rispetto alla data richiesta di inizio affissione. Per analoghe esigenze gestionali le commissioni non potranno essere effettuate con un anticipo sulla data dell'affissione superiore a novanta giorni.
5. I manifesti da affiggere potranno essere consegnati o fatti recapitare fino all'ora di chiusura al pubblico dell'ufficio del giorno precedente l'affissione. I manifesti presentati il giorno stesso dell'affissione saranno materialmente attaccati il primo giorno lavorativo successivo senza pretesa alcuna del committente. I manifesti del Comune o di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirati fino all'ora di chiusura dell'ufficio del giorno precedente l'affissione, salvo protrazione autorizzata della stessa per i casi di estrema urgenza, preceduti da opportuno preavviso. Tali manifesti, se presentati il giorno stesso dell'affissione, saranno attaccati solo in caso di disponibilità del personale incaricato.
6. I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura del Comune o del Concessionario con apposito timbro recante, oltre all'indicazione dell'ufficio medesimo, anche la data di scadenza dell'affissione.
7. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente - da formularsi unitamente alla commissione o comunque prima che abbiano inizio le operazioni materiali di affissione - il Comune o il Concessionario mette a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. Non saranno evase richieste di elenchi di posizione presentate dopo l'esecuzione dell'affissione. Il presente comma trova applicazione anche per le affissioni istituzionali o comunque non commerciali.
8. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, l'Ufficio ne dà tempestiva comunicazione per iscritto o con altri mezzi idonei al committente.
9. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto o con altri mezzi idonei entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
10. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione, causato da avverse condizioni atmosferiche o da mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune, o il Concessionario, in caso di gestione in concessione, rimborsa le somme versate nei termini di legge decorrenti dalla data delle comunicazioni di cui ai precedenti commi 6 e 7.
11. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del canone dovuto. Nella comunicazione di annullamento della commissione, l'interessato farà istanza di rimborso della metà del canone già versato.
12. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio e/o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio. I manifesti di scorta sono distrutti dopo la scadenza del periodo di affissione. Nel caso che non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, l'Ufficio, verificata l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi, ne dà comunicazione al richiedente nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale. È facoltà dell'interessato segnalare all'Ufficio la necessità di sostituire manifesti strappati o deteriorati consegnando le copie di ricambio. Gli spazi relativi rimangono a disposizione del committente per la durata preventivata. Non è ammessa proroga della durata dell'affissione o rimborso parziale del canone versato per i giorni o frazioni di giorno rimasti scoperti nelle more della sostituzione dei manifesti. È fatta salva la possibilità di presentare nuova commissione versando il relativo canone nel caso di disponibilità degli spazi dopo la scadenza del periodo previsto.
13. La data di inizio dell'affissione che cade il sabato, la domenica o in altro giorno festivo o, comunque, non lavorativo, si intende differita al primo giorno lavorativo utile. In tal caso, il committente non può avanzare pretesa alcuna nei confronti del Comune o del Concessionario o richiedere rimborsi parziali del canone versato per i giorni non lavorativi in cui l'affissione non è stata effettuata. Il presente comma si applica anche per le affissioni istituzionali richieste dagli uffici comunali o da altre Autorità o Enti Pubblici che, nell'organizzazione dei propri servizi e nella gestione delle scadenze, ne dovranno tenere conto.
14. Nel primo giorno dell'affissione, i manifesti sono attaccati dal personale addetto nel corso della mattinata o del pomeriggio, secondo i carichi di lavoro, l'organizzazione interna degli uffici e l'ubicazione dei pannelli o degli spazi destinati alle affissioni. Nessuna pretesa può essere avanzata dal committente in merito all'orario dell'affissione.
15. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale è stato pagato il

canone relativo, il Comune o il Concessionario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti e nel presente regolamento, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

16. Il Comune ovvero il mette a disposizione degli utenti un circuito o, se istituiti dal Piano delle Affissioni, più circuiti di impianti di affissione dislocati sull'intero territorio comunale, comprendendo sia le zone in categoria normale sia quelle in categoria speciale. Le affissioni richieste saranno effettuate all'interno del circuito o degli eventuali circuiti previsti. Conseguentemente, al fine di garantire una corretta e celere gestione del servizio e delle commissioni, è fatto divieto di richiedere, per qualunque tipo di manifesto e finalità, l'affissione in posizioni singole e determinate o su particolari impianti piuttosto che altri. È consentita la scelta di un circuito o di due circuiti particolari nel caso in cui siano stati istituiti più circuiti di impianti.

17. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al competente ufficio del Comune o del Concessionario non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine suddetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza da ogni pretesa circa le modalità stesse. In ogni caso il reclamo ha effetto dal giorno della presentazione. Sul reclamo si pronuncia, in grado unico ed in via definitiva, il Dirigente del competente Settore, sentito il Funzionario responsabile, in caso di gestione diretta o il Concessionario, in caso di concessione.

18. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

### **Articolo 36 - Affissioni dirette**

1. Il Comune di Altamura stabilisce di destinare una percentuale della superficie complessiva prevista per le affissioni, quantificata dal PGIP, per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette. Per tale fattispecie si applica il canone previsto per le esposizioni pubblicitarie permanenti a prescindere dall'utilizzo o meno dell'impianto.
2. La concessione a soggetti privati di impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili è preceduta da una deliberazione della Giunta Comunale e da una procedura ad evidenza pubblica.
3. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come, ad esempio, l'entità del deposito cauzionale, le spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, e simili.
4. Quando i concessionari degli impianti destinati ad affissioni dirette si succedano in corso d'anno nella titolarità della concessione di un impianto di affissione, il relativo canone viene loro applicato in dodicesimi in relazione al numero di mesi in cui si è protratta la concessione.
5. Ove il passaggio dell'impianto tra un concessionario e l'altro si sia verificato in corso di mese, il canone relativo a quel mese sarà computato per intero in capo al concessionario che ha gestito l'impianto per più di 14 giorni, mentre non è computata in capo al concessionario subentrante.

### **Articolo 37 - Affissioni manifesti funebri**

1. I manifesti funebri (notizia del decesso, ringraziamenti della famiglia, partecipazioni, trigesimi, anniversari e simili) sono affissi direttamente a cura delle imprese funebri negli spazi appositamente a ciò destinati, così come individuati dal Piano delle Affissioni, oltre che in prossimità dell'abitazione del defunto o degli ospedali e delle case di cura e/o di riposo e simili.
2. Gli impianti in questione sono assegnati in concessione, a fronte del pagamento di un canone periodico, da parte delle imprese interessate. Le modalità di assegnazione e di gestione della concessione, i diritti e gli obblighi, sono definiti in apposito disciplinare approvato dalla Giunta Comunale. I rapporti tra il Comune e le imprese funebri sono regolate da apposite convenzioni.
3. Al fine di tutelare il decoro della città si stabilisce che:
  - a) i manifesti funebri devono recare la data di affissione e il nominativo dell'impresa esecutrice e possono rimanere affissi per un periodo non superiore a sette giorni.
  - b) Trascorso il periodo di cui alla precedente lettera devono essere rimossi o coperti da nuovi manifesti. La rimozione è a cura delle imprese concessionarie che hanno provveduto all'affissione sia per i manifesti collocati negli spazi dedicati sia per quelli collocati in prossimità dell'abitazione del defunto o degli ospedali e delle case di cura e/o di riposo e simili.

### **Articolo 38 - Spazi privati per le pubbliche affissioni**

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano delle Affissioni anche su beni di privati, previo consenso da parte dei rispettivi proprietari.
2. Gli assiti, gli steccati, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi comprese le recinzioni dei cantieri edili, posti su suolo pubblico, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini del pagamento del diritto.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissiva obbligatoria determinata nelle NTA del PGIP.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso, indennità e riduzione degli oneri inerenti alle occupazioni accordate a favore dei proprietari.
5. È fatto espresso divieto di utilizzare gli spazi suddetti per le affissioni dirette da parte di privati ed imprese.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta, oltre il recupero del canone non versato, maggiorato come per legge e regolamento, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge e dal presente regolamento.

### **Articolo 39 - Archivi e registri per pubblicità ed affissioni**

1. L'Ufficio o, nel caso di concessione, il Concessionario, è tenuto ad istituire i seguenti archivi e registri:
  - a) archivio, anche informatico, in cui sono raccolte tutte le dichiarazioni relative alle esposizioni pubblicitarie, come previste dal presente regolamento, oltre alle somme riscosse a titolo di canone e gli estremi delle relative quietanze;
  - b) registro, anche informatico, in cui sono annotate, in stretto ordine cronologico, tutte le richieste di affissione con l'esatta indicazione del richiedente e del soggetto coobbligato, della quantità, del tipo e della durata dell'affissione nonché l'entità delle somme riscosse a titolo di canone e gli estremi delle relative quietanze. In questo registro sono altresì annotate le ulteriori informazioni relative agli eventi meglio descritti nel precedente articolo 36 concernente le modalità di esecuzione del servizio delle affissioni.
2. Tutti i registri cartacei, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati, in ogni pagina, dal Funzionario Responsabile del canone del Comune o del Concessionario.

## **CAPO IV – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.**

### **Art. 40 - Oggetto del canone**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno del centro abitato.

### **Art. 41 - Concessione**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza la preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti.
2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie sotto il profilo del decoro e della viabilità.

3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.
4. La richiesta di rilascio della concessione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Art. 42 - Presupposto del canone di occupazione

1. Il presupposto del canone è l'occupazione permanente o temporanea, anche abusiva, delle aree o degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibili dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico..
2. Si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione finalizzata all'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali .
3. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati sulle aree di cui ai commi precedenti esclude l'applicazione del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 43 - Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Nel caso di contitolari di concessione o di una pluralità di occupanti di fatto, il versamento del canone deve essere effettuato indifferentemente da uno di essi in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'art. 1292 del codice civile, salvo il diritto di regresso.

Art. 44 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Altamura.
2. Il Comune, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997:
  - *gestisce direttamente le attività di riscossione ordinaria e liquidazione del canone ;*
  - *affida in concessione, ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 dello stesso Decreto, la gestione del servizio di accertamento, per i casi di omessa o infedele denuncia e occupazioni abusive di cui all'art. 46 del presente Regolamento, nonché la relativa riscossione, limitatamente ai periodi di imposta oggetto di accertamento, ordinaria e coattiva del canone .*
1. Con Deliberazione di Giunta Comunale viene designato un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio delle attività organizzative e gestionali relative alla riscossione del canone.
  2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario, che designa un Funzionario Responsabile appartenente alla propria struttura organizzativa, in possesso dei requisiti previsti per Legge.
  3. In ogni caso il rilascio dei titoli autorizzativi e le relative attività amministrative rimangono di esclusiva prerogativa e competenza comunale.
  4. Il Comune provvede a vigilare, anche a mezzo di ispezioni, sulla regolare gestione del servizio e sull'adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte.
  5. Il Comune in caso di affidamento della gestione del canone a terzi attribuisce le funzioni di agente accertatore ai dipendenti del concessionario, in ottemperanza all'art. 1 comma 179 della L. n. 296/2006.
  6. Sino al perfezionamento dell'affidamento al concessionario, permane la gestione diretta da parte del Comune.

Art. 45 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni si dividono in permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni la cui durata si protrae per l'intero anno solare con carattere stabile che comporti o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee quelle di durata inferiore all'anno.

Art. 46 - Occupazioni abusive

1. Sono considerate occupazioni abusive:
  - a. le occupazioni realizzate senza la concessione comunale;

- b. le occupazioni difformi dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
  - c. le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca della medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, accertati mediante processo verbale di constatazione, l'Ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative .
  3. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
  4. In capo al trasgressore è prevista la corresponsione di una indennità pari al canone dovuto per la tipologia di occupazione realizzata maggiorata del 50 per cento. A tal fine, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile e temporanee quelle effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni previste dal regolamento.

Art. 47 - Criteri generali per la determinazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe, le disposizioni contenute nel presente regolamento, ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente, considerano la popolazione residente come definita ai sensi dell'art. 6 co. 2 del presente Regolamento..
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone si basano :
  - a. sulla suddivisione del territorio comunale in zone. La tariffa corrispondente all'ultima zona ( categoria ) non può essere inferiore al 20 per cento di quella determinata per la prima;
  - b. sulla superficie oggetto di occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - c. sulla durata dell'occupazione;
  - d. sulla tipologia e finalità dell'occupazione. Tale graduazione è effettuata con l'applicazione alla tariffa ordinaria standard di specifici coefficienti moltiplicatori. I coefficienti non possono essere inferiori a 0,1 nè superiori a 5.
3. I criteri di calcolo per la determinazione del canone sono così stabiliti:
  - a. per le occupazioni annuali, o permanenti, il canone dovuto è calcolato moltiplicando la tariffa base annuale standard per il coefficiente moltiplicatore relativo alla specifica fattispecie di occupazione, per la superficie espressa in metri quadrati o lineari dell'occupazione, con l'applicazione delle eventuali maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento;
  - b. per le occupazioni temporanee il canone dovuto è determinato moltiplicando la tariffa giornaliera standard per il coefficiente moltiplicatore adottato per fattispecie di occupazione, per la superficie espressa in metri quadrati o lineari e per il numero dei giorni di occupazione, tenendo conto delle maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento;
4. Il canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
5. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con comunicazione del responsabile del procedimento.
6. Le occupazioni permanenti sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, l'importo del canone per il primo anno viene determinato in base all'effettivo utilizzo con applicazione, per ogni mese o frazione, della tariffa annuale divisa in dodicesimi.

Art. 48 - Suddivisione del territorio in zone

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, il territorio comunale è suddiviso in tre categorie, cui corrisponde una distinta tariffa, in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali, densità di traffico veicolare e/o pedonale, anche con riferimento ai valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) pubblicati semestralmente dall'Agenzia delle Entrate.
2. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di

- 2<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> categoria è pari rispettivamente al 90 e 80 per cento della 1<sup>^</sup> categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla categoria con tariffazione maggiore.
  4. La classificazione delle strade costituisce l'allegato A) del presente regolamento e ne è parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 49 - Determinazione della tariffa**

1. La tariffa è determinata in base alla categoria delle strade e degli spazi comunali in cui è ubicata l'area, secondo quanto stabilito dalla suddivisione in zone del territorio comunale di cui all'art.48 .
2. La tariffa ordinaria è articolata, con riferimento all'unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, su base giornaliera per le occupazioni temporanee e su base annuale per quelle permanenti .
3. La tariffa standard di riferimento per l'intero anno o parte di esso è quella indicata rispettivamente ai commi 826 e 827 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 secondo la classificazione demografica dell'Ente.
4. Per il primo anno di applicazione del presente canone, le tariffe ed i coefficienti da applicare, tenuto conto delle riduzioni previste dal presente Regolamento sono specificati nell'allegato C) del presente regolamento.
5. I coefficienti e le conseguenti tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione, allegati alla presente Regolamento, possono essere modificati con propria deliberazione dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

#### **Art. 50 - Modalità di versamento del canone**

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato attraverso i canali di pagamento consentiti dalla Legge per le Pubbliche Amministrazioni ed individuati dal Dirigente del Settore Bilancio-Finanza-Programmazione, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e tenuto conto dei sistemi informativi e di pagamento disponibili sul mercato garantendo, sia in caso di riscossione diretta da parte del Comune che in caso di affidamento in concessione del tributo, l'acquisizione diretta da parte del Comune delle entrate riscosse. È escluso in ogni caso il pagamento diretto in contanti del canone presso gli uffici comunali o gli sportelli del Concessionario. Il versamento del canone per le occupazioni annuali o permanenti è dovuto, quale obbligazione autonoma, per anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito e dimostrato prima della consegna o ritiro della concessione o autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve avvenire entro il 31 Marzo di ogni anno.
4. Qualora la deliberazione delle tariffe avvenga in prossimità della scadenza naturale del 31 marzo o successivamente, ed al fine di garantire ai contribuenti un congruo periodo di tempo per effettuare il versamento, con provvedimento del Dirigente del Settore Bilancio-Finanza-Programmazione può essere differito il termine per il pagamento del canone. Nel caso di pagamento rateale, il differimento fino al 30 giugno è riferito alla rata in scadenza nel mese di marzo e il differimento fino al 30 settembre è riferito alle rate in scadenza nei mesi di marzo e giugno. Il differimento di cui al presente comma, a prescindere dalla deliberazione o dalla modifica delle tariffe, può essere disposto anche per esigenze organizzative e gestionali dell'ufficio e nell'interesse dei contribuenti. In caso di modificazioni al presente regolamento che incidano sulla quantificazione del canone, il differimento dei termini è previsto dalla stessa deliberazione di approvazione delle stesse. Qualora le modificazioni intervengano successivamente al 31 marzo, senza che nel contempo venga differito il termine di scadenza dei pagamenti, il contribuente provvederà al versamento della differenza del canone, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione.
5. Il Comune, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, ai sensi del Decreto Legislativo n. 1 del 02/01/2018 e smi (Codice della Protezione Civile) può, con apposita e motivata Delibera di Giunta Comunale, disporre il differimento dei termini per i versamenti, per un periodo non superiore a 120 giorni.

6. Per le occupazioni, permanenti o a carattere ricorrente, ai soli fini dell'applicazione del canone e per la semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, il canone si intende dovuto e confermato per gli anni successivi se non viene formalmente comunicata cessazione entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni amministrative, di sanzioni ed indennità applicabili nei casi previsti.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 258,23, può essere corrisposto in tre rate trimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il mancato pagamento di una rata può essere sanato entro e non oltre la data di pagamento della rata successiva, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso. Il mancato pagamento della rata in scadenza il 30 settembre può essere sanato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso sempre attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.
8. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune/Concessionario l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
10. Il canone per le occupazioni temporanee, in deroga a diverse disposizioni di legge o di regolamento, non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a due euro.
11. Per le occupazioni a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione. E' ammessa la possibilità del versamento rateale in analogia ai criteri di rateizzazione previsti per le occupazioni permanenti di cui al comma 9, fermo restando che, in ogni caso, la scadenza dell'ultima rata non può essere successiva alla data del termine dell'occupazione.
12. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale con cavi e condutture, il versamento del canone dovuto deve essere effettuato entro il 30/04 di ogni anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., nonché secondo ulteriori modalità consentite dalla Legge.
13. Il versamento del canone è arrotondato all'Euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
14. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
15. La trasmissione, richiesta e rilascio di documenti, l'effettuazione dei pagamenti ed, in genere, ogni comunicazione deve avvenire di norma in modalità telematica. In caso di affidamento della gestione a terzi per la riscossione del canone, il concessionario dovrà garantire quanto previsto dal presente comma.

#### **Art. 51 - Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo nonché di quelle relative alle occupazioni abusive sono effettuati con l'attivazione della procedura di cui all'art. 1 comma 792 della L. n. 190/2019 e s.m.i.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Il suddetto procedimento è curato dal Comune o, in caso di affidamento a terzi delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, ordinaria e coattiva, dal soggetto Concessionario.

#### **Art. 52 - Rimborsi**

1. I contribuenti possono richiedere al Comune, ovvero al Concessionario, con apposita istanza motivata, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
2. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori ad € 12,00, al netto degli interessi maturati.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.



4. Il rimborso, se dovuto, deve essere eseguito entro il termine ordinatorio di 180 giorni dalla presentazione della domanda.
5. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare delle occupazioni nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione effettuata dall'Ente per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari al rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

#### Art. 53 - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30 per cento del canone non versato oltre agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Per le occupazioni abusive ovvero per quelle difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento del canone dovuto ferme restando quelle stabilite dagli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.
3. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo ex art. 1 comma 792 e segg. Della L. n. 160/2019.

### CAPO V – CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

#### Art. 54 - Modalità di applicazione del canone

1. Criteri di determinazione del canone:
  - a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della Legge 30 dicembre 2019 n. 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
  - b) per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo (ad esempio manutenzione, posa cavi e condutture etc.) il canone è calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera relativa alle occupazioni con manomissioni stradali o del demanio;
  - c) per le occupazioni l'arrotondamento è unico qualora all'interno della medesima area di riferimento siano presenti delle superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato e che in questo caso occorre sommare ed arrotondare unicamente la loro superficie complessiva. Viceversa, le superfici superiori al mezzo metro quadrato, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente;
  - d) per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo, purché non intralci la circolazione, diversamente la superficie da assoggettare sarà determinata in quella della maggior area del mezzo;
  - e) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia sono da considerare comunque temporanee, con applicazione della tariffa giornaliera, anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni o all'anno solare. La superficie occupata e soggetta a canone viene calcolata tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico in conseguenza diretta dell'occupazione principale;

- f) alle occupazioni con gru e mezzi simili, si applica il canone sulla proiezione dell'intero spazio di manovra disponibile soprastante il suolo;
- g) per occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione;
- h) nel caso di occupazioni soprastanti il suolo con tende, ombrelloni e simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone si determina con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
- i) per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%.
- j) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq. , del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
- k) non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.

#### Art. 55 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale .
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50% .
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata .
4. Per i passi carrabili realizzati direttamente dal Comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento .
5. La tariffa è ridotta del 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e , comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto .
6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'art. 44 comma 11 del D.Lgs. n. 507/93 .
7. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune . La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

#### Art. 56 - Esenzioni

##### 1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato ed ad esclusione di attività non direttamente correlate a tale esercizio, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo eseguite con festoni, luminarie e simili arredi ornamentali, purché non recanti messaggi pubblicitari;
- h) le occupazioni con elementi d'arredo (ad esempio piante ornamentali, vasi, fiori, zerbini lanterne, lampade, lampioni) poste all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, purché non intralcino la circolazione e non vengano anche adoperati per delimitare le aree soggette a canone;
- i) le occupazioni realizzate con attrezzature e beni necessari per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del comune;
- j) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- k) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati ;
- l) le occupazioni effettuate con pensiline e le fermate relative al trasporto pubblico, qualora non contengano pubblicità;
- m) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci ;
- n) le occupazioni occasionali effettuate dagli ambulanti itineranti per soste fino a 15 minuti ;
- o) le occupazioni con impianti di ricarica elettrica per veicoli.

#### Art. 57 - Riduzioni

1. In ragione della tipologia, della finalità e della durata dell'occupazione sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe di cui all'art. 49:
  - a) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è quella giornaliera ridotta del 80 per cento ;
  - b) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa è ridotta del 50 per cento ;
  - c) per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi , la tariffa è ridotta del 50 per cento ;
  - d) per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, la tariffa di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità ;
  - e) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte al 50 per cento ;
  - f) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, la tariffa è ridotta del 80 per cento ;
  - g) per le occupazioni temporanee superiori a 14 giorni, la tariffa è ridotta del 50 per cento.

### CAPO VI - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

#### **Art. 58 - Concessioni - Principi generali**

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione da parte del Comune.
2. Sono parimenti soggette a concessione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. In caso di necessità ed urgenza, per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose o per eseguire lavori che riguardano la pubblica incolumità o servizi di pubblica utilità l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di uno specifico atto concessorio. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale e alla Polizia Municipale indicando la tipologia dei lavori, la superficie occupata e allegando planimetria quotata, documentazione fotografica e relazione firmata del tecnico incaricato o verbale emesso da autorità preposta (Polizia Municipale, Vigili

del Fuoco etc.) che attesti la necessità del pronto intervento. Nelle successive 48 ore, e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, la domanda di concessione deve essere presentata con tutti gli ulteriori adempimenti richiesti per la procedura normale. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinata. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva. In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione o esposizione.

4. Per l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento comunale per le attività commerciali su aree pubbliche.

#### Art. 59 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenerne il rilascio.
2. La domanda deve essere corredata dai documenti relativi al particolare tipo di occupazione che si intende realizzare oltreché da rilievi planimetrici dell'area. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
3. La domanda deve contenere, a pena di improcedibilità:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita IVA qualora lo stesso ne sia in possesso, telefono, mail e pec;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
  - c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'Amministratore, la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
  - d) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti oggetto della richiesta di occupazione;
  - e) l'entità espressa in metri quadrati o (metri lineari), la durata e la decorrenza dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
  - f) la tipologia dell'occupazione;
  - g) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
  - h) la descrizione particolareggiata dell'occupazione qualora consista nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno, corredata da documentazione fotografica od immagini;
  - i) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgere un'attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
  - j) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per l'occupazione.
4. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
5. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
6. Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
7. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, la domanda per la concessione di suolo pubblico, a pena di improcedibilità, deve essere presentata per le occupazioni permanenti e

temporanee rispettivamente almeno 30 e 15 giorni prima dell'inizio della stessa.

Art. 60 - Istruttoria

1. L'ufficio comunale competente al rilascio della concessione ricevuta la domanda avvia il corrispondente procedimento istruttorio, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione prevista, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli Uffici competenti per l'acquisizione dei relativi pareri.

Art. 61 - Conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'Ufficio competente che potrà quindi procedere all'emissione del provvedimento di concessione.
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni regressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico o per altre entrate di competenza comunale di natura tributaria o patrimoniale. Non si considera oneroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle relative rate.
3. Per i relativi adempimenti, la copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'Ufficio competente al rilascio, al Concessionario in caso di affidamento a terzi delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 62 - Rilascio della concessione

1. Il rilascio della concessione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
  - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
  - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
  - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'Amministrazione;
  - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'Ufficio;
  - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
1. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
2. La cauzione può essere sostituita da una fidejussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Art. 63 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
  - a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
  - b) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
  - c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - d) gli obblighi del concessionario;
  - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone disciplinato dal presente Regolamento;
1. La concessione acquista efficacia al momento del ritiro solamente previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone dovuto.

#### Art. 64 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario ha i seguenti obblighi:
  - a) rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione ;
  - b) non mutare l'uso per il quale la concessione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche;
  - c) in caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, darne immediata comunicazione ;
  - d) rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta;
  - e) utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
  - f) custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

#### Art. 65 - Revoca, modifica, sospensione e rinuncia

1. Il Comune può in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione comunicandone la decorrenza. La sola interruzione dell'occupazione non comporta rinuncia alla concessione, nè la sospensione o rimborso del canone.
4. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento.

#### Art. 66 - Decadenza della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
  - a) Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive;
  - b) L'uso difforme da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) La violazione delle disposizioni contenute nell'atto di concessione ;
  - d) Il mancato ritiro della concessione ovvero la mancata occupazione richiesta entro 15 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse unicamente qualora l'intestatario della concessione ne faccia richiesta scritta e validamente motivata.
1. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone, ovvero il concessionario della riscossione, comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni sarà automaticamente decaduto dalla concessione.

2. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. Da quel momento l'occupazione si considera abusiva.
3. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile della occupazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 67 - Estinzione

1. Sono causa di estinzione della concessione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;
  - b) la sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) il trasferimento a terzi dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione decorsi trenta giorni dall'avvenuto trasferimento.

Art. 68 - Subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento, fatti salvi i casi previsti dalla Legge.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare entro 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione presentando apposita istanza.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 69 - Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 59 del presente Regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione.
5. Il rinnovo della concessione è subordinato al pagamento del relativo canone.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

**CAPO VII - MERCATI – CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

**Art. 70 - Oggetto**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 837 e seguenti della L. n. 160/2019, il Capo VII del presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati comunali anche in strutture attrezzate.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 dell'art. 1 della L. n. 160/19 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs, n. 507/93 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo 1,

il prelievo sui rifiuti di cui al comma 639 dell'art. 1 della L. n. 147/2013.

3. Ai fini del presente regolamento si intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 114/98, della Legge Regionale n. 24 del 2015 e s.m.i. e del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.

#### Art. 71 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.

#### Art. 72 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

#### Art. 73 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Altamura.
2. Il Comune, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, affida in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva del canone, ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 dello stesso Decreto.
3. Con Deliberazione di Giunta Comunale viene designato un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio delle attività organizzative e gestionali relative alla riscossione del canone.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario, che designa un Funzionario Responsabile appartenente alla propria struttura organizzativa, in possesso dei requisiti previsti per Legge.
5. In ogni caso il rilascio dei titoli autorizzativi e le relative attività amministrative rimangono di esclusiva prerogativa e competenza comunale.
6. Il Comune provvede a vigilare, anche a mezzo di ispezioni, sulla regolare gestione del servizio e sull'adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte.
7. Il Comune in caso di affidamento della gestione del canone a terzi attribuisce le funzioni di agente accertatore ai dipendenti del concessionario, in ottemperanza all'art. 1 comma 179 della L. n. 296/2006.
8. Sino al perfezionamento dell'affidamento al concessionario, permane la gestione diretta da parte del Comune.

#### Art. 74 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o alla superficie effettivamente occupata.

#### Art. 75 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa per la determinazione del canone è stabilita in base alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione.
2. Al fine dell'individuazione delle zone, si fa riferimento a quanto disciplinato dall'art.48 del presente regolamento.
3. La tariffa ordinaria è articolata, con riferimento all'unità di superficie occupata espressa in metri quadrati, su base oraria per le occupazioni fino ad un massimo di nove ore, su base giornaliera per le occupazioni di durata inferiore all'anno solare e su base annuale per quelle permanenti.
4. La tariffa standard di riferimento annua e giornaliera è quella indicata rispettivamente ai commi 841 e 842 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 secondo la classificazione demografica dell'Ente.
5. Per il primo anno di applicazione del presente canone, le tariffe ed i coefficienti da applicare sono specificati nell'allegato C) del presente regolamento.



6. I coefficienti e le conseguenti tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione, allegati alla presente Regolamento, possono essere modificati con propria deliberazione dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 76 - Criteri di determinazione del canone

1. Il canone è determinato in base alla durata, alla tipologia e alla superficie dell'occupazione applicando la misura, oraria o giornaliera o annua, della tariffa vigente.
2. La durata giornaliera dei mercati è quella stabilita dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.
3. Per i mercati realizzati in strutture attrezzate, le superfici da assoggettare al canone comprendono i depositi, le attrezzature ed i veicoli che occupano spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio.
4. Per tutte le occupazioni di carattere giornaliero e ricorrente si conteggia, in via convenzionale e ordinaria e salvo diversa disposizione, un numero massimo di ore 9 per ciascun giorno di mercato.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadri, con arrotondamento delle frazioni al metro quadro superiore.

Art. 77 - Criteri di commisurazione del canone in ragione della durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per le occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie della tariffa a giorno o ad ore. In quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Alle occupazioni giornaliere realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto è applicata la riduzione del 10 per cento del canone.
5. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
6. Le riduzioni di cui ai due commi precedenti sono cumulabili.
7. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee aumentata del 20 per cento.
8. La tariffa di base giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di Tari di cui al comma 639 dell'art. 1 della L. n. 147/2013.

Art. 78 - Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 258,23. È consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/03, il 30/06, il 30/09 ed il 31/12 qualora l'importo dovuto sia superiore a € 258,23.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 Marzo di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato attraverso i canali di pagamento consentiti dalla Legge per le Pubbliche Amministrazioni ed individuati dal Dirigente del Settore Bilancio-Finanza-Programmazione, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e tenuto conto dei sistemi informativi e di pagamento disponibili sul mercato garantendo, sia in caso di riscossione diretta da parte del Comune che in caso di affidamento in concessione del tributo, l'acquisizione diretta da parte del Comune delle entrate riscosse. È escluso in ogni caso il pagamento

- diretto in contanti del canone presso gli uffici comunali o gli sportelli del Concessionario
6. Qualora la deliberazione delle tariffe avvenga in prossimità della scadenza naturale del 31 marzo o successivamente, ed al fine di garantire ai contribuenti un congruo periodo di tempo per effettuare il versamento, con provvedimento del Dirigente del Settore Bilancio-Finanza-Programmazione può essere differito il termine per il pagamento del canone. Nel caso di pagamento rateale, il differimento fino al 30 giugno è riferito alla rata in scadenza nel mese di marzo e il differimento fino al 30 settembre è riferito alle rate in scadenza nei mesi di marzo e giugno. Il differimento di cui al presente comma, a prescindere dalla deliberazione o dalla modifica delle tariffe, può essere disposto anche per esigenze organizzative e gestionali dell'ufficio e nell'interesse dei contribuenti. In caso di modificazioni al presente regolamento che incidano sulla quantificazione del canone, il differimento dei termini è previsto dalla stessa deliberazione di approvazione delle stesse. Qualora le modificazioni intervengano successivamente al 31 marzo, senza che nel contempo venga differito il termine di scadenza dei pagamenti, il contribuente provvederà al versamento della differenza del canone, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione.
  7. Il Comune, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, ai sensi del Decreto Legislativo n. 1 del 02/01/2018 e s.m.i. (Codice della Protezione Civile) può, con apposita e motivata Delibera di Giunta Comunale, disporre il differimento dei termini per i versamenti, per un periodo non superiore a 120 giorni.

#### Art. 79 - Subentro, cessazione e rimborsi

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma del Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito.
3. E' consentito l'affitto del posteggio che è comunque subordinato all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate alla stessa data tutte le rate.
4. Nel caso in cui il titolare rinunci alla concessione, con la comunicazione di restituzione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.

#### Art. 80 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo si applicano, se compatibili, le altre disposizioni del Regolamento.

### CAPO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

#### Art. 81 - Norme transitorie e finali per le occupazioni

1. Le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dei commi 816 e 838 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Le concessioni relative alle occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, se in contrasto con lo stesso, devono essere regolarizzate entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

### CAPO IX – NORME TRANSITORIE COMUNI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

**Articolo 82 – Norme transitorie comuni ed entrata in vigore**

1. Nelle more dell'approvazione ed applicazione del presente regolamento sul canone e delle relative tariffe, limitatamente al primo anno di entrata in vigore, gli importi dovuti e già quantificati e, in tutto o in parte già pagati dai contribuenti, in base alle tariffe vigenti nell'ultimo esercizio fiscale di vigenza dei tributi sostituiti ICP/DPA e TOSAP, si intendono definitivamente assolti e non danno luogo ad alcun successivo conguaglio.
2. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità stabilite dalla Legge e dallo Statuto del Comune di Altamura.